

Legge regionale 21 luglio 1992 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

Art. 4

(Pubblicazione degli atti delle Aziende sanitarie regionali)(3)

- 1.** Tutte le deliberazioni dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali sono pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione, mediante affissione all'albo, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2.** Le deliberazioni dei Direttori generali diventano esecutive il giorno della loro pubblicazione, fatta eccezione per quelle sottoposte ad approvazione o autorizzazione della Giunta regionale.

Note:

- 1** Comma 2 abrogato da art. 33, comma 3, L. R. 12/1994
- 2** Comma 3 sostituito da art. 33, comma 3, L. R. 12/1994
- 3** Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 49/1996